



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2019/08.21/000076-01

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..

- 1. Progetto di aumento quantità di rifiuti stoccabili e gestibili annualmente, nello stabilimento sito nel Comune di Clavesana, località Tetti Cascina San Giovanni.**
- 2. Progetto di attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, contestuale attività di stoccaggio preliminare e successiva lavorazione di terre e rocce da scavo, nello stabilimento sito nel Comune di Clavesana, località Tetti Cascina San Giovanni.**

Proponente: CEMENT S.r.l., Piazza Martiri della Libertà' n. 3, 12084 - Mondovì.

Esito procedimenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 15.03.2021 con prot. n. 16242, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al **progetto n. 1** in epigrafe, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società CEMENT S.r.l., con sede legale in Mondovì, P.zza Martiri della Libertà n. 3;
- in data 20.05.2021 con prot. n. 32589, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al **progetto n. 2** in epigrafe, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società CEMENT S.r.l., con sede legale in Mondovì, P.zza Martiri della Libertà n. 3.

Progetto n.1

- con nota provinciale prot. n. 16818 del 17.03.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17.03.2021 al 30.04.2021;
- con nota prot. n. 16816 del 17.03.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. n. 28329 del 03.05.2021 l'ASL CN1 ha comunicato di non rilevare particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito al progetto in esame.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- Con nota prot. n. 35779 del 03.06.2021, la Provincia, visto l'avvio di ulteriore procedimento di Verifica in data 24.05.2021 da parte del medesimo proponente, avente per oggetto "Progetto di attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, contestuale attività di stoccaggio preliminare e successiva lavorazione di terre e rocce da scavo, nello stabilimento sito nel Comune di Clavesana, località Tetti Cascina San Giovanni" situato su area limitrofa all'intervento in discussione, ha informato che dall'istruttoria tecnica preliminare svolta nella riunione dell'Organo Tecnico del 25 maggio 2021 è emersa la necessità di svolgere una valutazione coordinata e congiunta di entrambi i progetti onde poter stabilire compiutamente l'impatto complessivo delle opere proposte sul contesto ambientale interferito. Con la medesima nota ha provveduto a sospendere il procedimento relativo al primo progetto presentato al fine di poter adottare un provvedimento finale congiunto.

Progetto n. 2

- con nota provinciale prot. n. 33514 del 24.05.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24.05.2021 al 07.07.2021;
- con nota prot. n. 33513 del 24.05.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 bis dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15 ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152" e n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso degli Organi Tecnici del 25 maggio 2021 e del 27 luglio 2021 hanno evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione della modifica dell'attività di recupero di rifiuti, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo.

Attualmente, la ditta CEMENT SRL è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti con iscrizione n. 634 rilasciato dalla Provincia di Cuneo ed è autorizzata mediante A.U.A. al Provvedimento Conclusivo n. 025/2020 del 27/03/2020 del SUAP GAL Mongioie, la quale ricomprende al suo interno i seguenti titoli abilitativi:

- Iscrizione n. 634 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Ad oggi la Società risulta essere autorizzata per le seguenti tipologie di rifiuti:

- 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti
- da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- 7.6 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
- 3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- 6.1 - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;
- 9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi in legno.

2. Dal punto di vista tecnico, la Ditta ha presentato una prima istanza di Verifica di VIA, comprendente un importante ampliamento dell'area di attività, da 3.570 a 20000 m² e un considerevole aumento dei quantitativi in progetto, indicati in 199.999 Mg/anno, sempre relativi ai rifiuti oggetto dell'iscrizione n.634.

La successiva Verifica di VIA, avviata dalla Ditta il 24 maggio 2021, riguarda un'area adiacente a quella oggetto della precedente istanza di verifica, dove è prevista un'attività di gestione rifiuti e prevede il trattamento di oltre 3.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi e quasi 70.000 Mg di rifiuti non pericolosi; tra i primi devono essere evidenziati i rifiuti contenenti amianto, i rifiuti provenienti dalle bonifiche, le terre e rocce contaminate, le miscele bituminose contenenti catrame di carbone, i RAEE, le batterie, ecc.; nella seconda tipologia sono comprese le scorie di acciaieria, le scaglie di laminazione, gli imballaggi misti, le macerie, i rifiuti ingombranti, quelli prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, il pietrisco ferroviario, ecc. L'attività prevede anche la costruzione di un capannone e di una tettoia il cui utilizzo è connesso all'attività in progetto, nel dettaglio:

- Tettoia di 495 m² adibita alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi su cui viene richiesta attività di cernita [R12-R13];
- Capannone di 1050 m² all'interno del quale verranno effettuate le attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non (si veda allegato 3);
- Area scoperta di circa 1.400 m² adibita allo stoccaggio dei codici EER 170504 e 170508 e del materiale trattato in attesa di certificazione analitica (allegato 2).
- 6.555 m² di superficie adibita ad attività accessorie non connesse alla gestione di rifiuti.

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

Progetto n.1

a) Gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotte dell'end of waste nel rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti. Con i volumi di rifiuti plastici e di lego richiesti la ditta dovrà presentare la SCIA ai Vigili del fuoco per il rilascio del provvedimento per la normativa antincendio.

b) Suolo, Acque superficiali e sotterranee

Per quanto dichiarato, la nuova area ha un'estensione totale di circa 20000 m², costituito da terreno battuto non pavimentato.

Il Piano di Gestione delle acque di prima pioggia autorizzato con A.U.A. dovrà essere modificato.

c) Atmosfera

Si tratta di una attività che prevede la produzione di emissioni in atmosfera diffuse, oltre a quelle veicolari connesse ai mezzi in ingresso e in uscita dal sito; a tal proposito si faccia riferimento al piano emissivo autorizzato con il provvedimento di A.U.A. la tipologia dei rifiuti

gestiti data la loro natura inerte, non rilasciano emissioni odorigene. La variazione dell'autorizzazione richiesta non comporterà in tal senso variazioni alla produzione di emissioni in atmosfera.

d) Rumore

In merito alla relazione di impatto acustico si riscontrano le seguenti perplessità:

- non è chiaro come possa essere stata determinata la potenza acustica dell'impianto di betonaggio (come riportato a pagina 22) attraverso un'unica misura di pressione sonora eseguita a 2 metri di distanza dagli impianti. È necessario che siano esplicitate le metodiche seguite e le relative norme tecniche di riferimento. Peraltro, il dato di 99,77 dBA (su cui si basa l'analisi previsionale) pare un risultato piuttosto sottostimato in relazione all'impianto visibile in fotografia.
- I dati scannerizzati e riportati alle pagine 19 e 20 sono illeggibili.
- I grafici dell'andamento del Leq e gli spettri (allegati 1 e 2) sono illeggibili a causa di una puntinatura che maschera completamente i valori degli assi, rendendo di fatto impossibile qualunque disamina in merito. Inoltre, sarebbe opportuno che, vista la presenza di traffico veicolare, fosse indicato anche qualche livello percentile (es. L90, L95) al fine di chiarire meglio il clima acustico della zona.

In relazione alle perplessità sopra menzionate, non si ha la certezza che la ditta proponente possa rispettare la vigente normativa in materia di impatto acustico.

e) Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, in merito all'impatto visivo dell'attività si specifica che il sito è localizzato in un'area prevalentemente industriale e non di interesse artistico o residenziale. L'impatto paesaggistico, in relazione all'area circostante, risulta quindi trascurabile.

Progetto n. 2

a) Gestione rifiuti

Dall'esame della relazione presentata la ditta intende produrre MPS dalle terre e rocce da scavo nella sede dell'impianto mediante fasi di riduzione volumetrica, vagliatura e successive verifiche analitiche. Analogamente, senza operazioni di riduzione volumetrica, prevede di produrre MPS dal pietrisco ferroviario.

È necessario evidenziare che non essendo stati approvati, alla data odierna, decreti ministeriali finalizzati alla definizione dei materiali "end of waste", derivanti dai rifiuti aventi codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), né risulta prevista la produzione di materie prime seconde con i suddetti rifiuti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., la valutazione dovrà essere condotta "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter. In merito si dovrà tenere conto delle "linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 approvate con Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 06/02/2020. Doc .62/20.

La cessazione della qualifica di rifiuto è un tema che richiede non solo la verifica dell'applicazione della disciplina dettata dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e dalle disposizioni nazionali in materia, ma anche di altre norme quali la Direttiva sulle emissioni industriali, il Regolamento sulla spedizione dei rifiuti, il Regolamento REACH e gli standard tecnici del prodotto (ISO, EN, marcatura CE, UNI).

Il materiale ottenuto dal recupero rifiuti dovrà pertanto essere un prodotto a tutti gli effetti, con granulometria e caratteristiche ben definite, del tutto assimilabile a quelli usualmente commercializzati a seguito di attività estrattiva.

Le linee guida citate danno delle specifiche indicazioni in merito alle valutazioni che la ditta dovrà attuare per rispettare quanto previsto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi le terre e rocce di scavo prodotte dall'impianto dovranno dimostrare che:

- "...a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana..."*

Nella relazione allegata questa disamina non è stata adeguatamente approfondita

La ditta intende anche svolgere l'accorpamento su alcune tipologie di rifiuto unificando poi il codice dello stesso in uscita. Premesso che questa attività dovrebbe essere descritta con maggiore chiarezza, definizione univoca del termine "accorpamento", indicando l'area dove e come avverrebbe l'accorpamento e il successivo stoccaggio. In ogni caso la ditta dovrebbe rivedere le tabelle in quanto ci sarebbero dei rifiuti che pare difficile accorpate e poi cambiare il codice in uscita. A titolo di esempio:

- rifiuti con il finale 99 sicuramente senza una adeguata descrizione non potranno essere autorizzati (caratteristiche, produttore, compatibilità ecc).
- scaglie di laminazione accorpate con rifiuti metallici;
- trucioli metallici accorpate con polvere e rifiuti di pirolisi.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi la descrizione fatta pare non adeguata per l'autorizzazione di un impianto così eterogeneo di trattamento di rifiuti.

Sui RAEE non è stato fatto un confronto con la normativa tecnica di settore D.L. del 14 marzo 2014 n. 49.

La ditta dovrà presentare un'adeguata planimetria con indicate le superficie delle aree di stoccaggio tenendo in considerazione i quantitativi dei rifiuti richiesti, il loro peso specifico e le aree di manovra e ispezione previste. Le tabelle allegate dovranno prevedere anche i tempi di stoccaggio previsti per i singoli settori individuati. Si richiede di valutare attentamente lo stoccaggio dei rifiuti in base ai volumi di stoccaggio ed ai quantitativi movimentato annualmente.

Sui rifiuti contenenti amianto non viene indicato da quali ditte verranno ritirati i rifiuti e più che tutto a quali impianti sarà conferito.

La ditta intende tenere separati le due attività di gestione dei rifiuti, quella ad oggi autorizzata in AUA e quella oggetto della presente istanza. Si richiede alla ditta di valutare attentamente questa suddivisione che dovrà essere totalmente separata tra le due attività.

Su tutti i rifiuti pericolosi non vengono indicati gli impianti di recupero/smaltimento ai quali saranno conferiti.

Dalle tabelle allegate il quantitativo totale di rifiuti gestiti dall'impianto sembrerebbe di 72635 mg/anno, con uno stoccaggio massimo di 49275 di pericolosi e 4272 di non pericolosi. Da questo valore sembrerebbe che la ditta tratti in numero maggioritario rifiuti pericolosi ma visionando le tabelle i valori sembrano maggiori per i rifiuti non pericolosi.

Con i volumi di rifiuti richiesti la ditta dovrà presentare la SCIA ai Vigili del fuoco per il rilascio del provvedimento per la normativa antincendio.

b) Suolo, Acque superficiali e sotterranee

Dovrà essere presentato un adeguato Piano di Gestione delle acque di prima pioggia.

c) Atmosfera

Poco viene detto in merito a questo comparto. Visti i volumi di materiali che la ditta intende trattare e gli stoccaggi in alcuni casi davvero ridotti rispetto a quello movimentato nell'anno, dovrà essere rivisto il numero dei veicoli in entrata e in uscita dall'impianto.

d) Rumore

In merito alla relazione di impatto acustico si riscontrano le seguenti perplessità:

non è chiaro come possa essere stata determinata la potenza acustica dell'impianto di betonaggio (come riportato a pagina 19) attraverso un'unica misura di pressione sonora eseguita a 2 metri di distanza dagli impianti. E' necessario che siano esplicitate le metodiche seguite e le relative norme tecniche di riferimento. Peraltro, il dato di 99,77 dBA (su cui si basa l'analisi previsionale) pare un risultato piuttosto sottostimato in relazione all'impianto visibile in fotografia.

I dati scannerizzati e riportati alle pagine 17 e 18 sono illeggibili.

I grafici dell'andamento del Leq e gli spettri (allegati 2 e 3) sono illeggibili a causa di una puntinatura che maschera completamente i valori degli assi, rendendo di fatto impossibile qualunque disamina in merito. Inoltre, sarebbe opportuno che il, vista la presenza di traffico veicolare, fosse indicato anche qualche livello percentile (es. L90, L95) al fine di chiarire meglio il clima acustico della zona.

In relazione alle perplessità sopra menzionate, non si ha la certezza che la ditta proponente possa rispettare la vigente normativa in materia di impatto acustico.

e) Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, in merito all'impatto visivo dell'attività si specifica che il sito è localizzato in un'area prevalentemente industriale e non di interesse artistico o residenziale. L'impatto paesaggistico, in relazione all'area circostante, dovrebbe risultare quindi trascurabile.

f) Prevenzione incendi

La ditta prima dell'avvio delle modifiche a progetto, dovrà richiedere ai VVF il CPI. Si richiede che venga presentata idonea planimetria coordinata con quella dello stoccaggio dei rifiuti.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 28329 del 03.05.2021 dell'ASL CN1 relativamente al progetto n. 1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

le relazioni tecniche presentate risultano carenti sotto i vari aspetti ambientali (rifiuti, emissioni, emissioni acustiche), in quanto non hanno dato informazioni adeguate ad una valutazione complessiva degli impatti che un impianto del genere provoca;

risulta necessario valutare il complesso delle opere ed i potenziali impatti ambientali indotti in modo organico, nello specifico con i dettagli del caso per la produzione di end of waste "caso per caso", il rispetto dei dettami dell'art. 184 ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le ricadute ambientali dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi dei rifiuti, delle nuove attività di gestione richieste, delle emissioni acustiche, del trattamento delle acque di prima pioggia e delle emissioni in atmosfera;

In data 27 luglio 2021, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alle note prot. ric. 4059 del 26.05.2021 e n. 47120 del 26.07.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alle note prot. ric. n. 20510 del 30.03.2021 e n. 46949 del 26.07.2021, **ha unanimemente ritenuto che gli interventi in esame debbano essere assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa al punto 3 "Dal punto di vista ambientale" relativamente al Progetto n. 1 ed al Progetto n. 2 e nei succitati pareri tecnici istruttori del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1), affinché vengano adeguatamente affrontati i necessari, sostanziali approfondimenti in merito agli aspetti critici descritti e possano essere fissate condizioni e prescrizioni atte a minimizzare le problematiche ambientali e garantire il rispetto della normativa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti in epigrafe indicati, presentati in data con prot. n. 16242 e in data 20.05.2021 con prot. n. 32589 da parte del legale rappresentante della società CEMENT S.r.l., con sede legale in Mondovì, P.zza Martiri della Libertà n. 3 in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'impianto, è emerso che gli interventi proposti determineranno potenziali impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, per le motivazioni specificate in premessa al punto 3 "Dal punto di vista ambientale" relativamente al Progetto n.1 ed al Progetto n. 2 e nei pareri tecnici istruttori del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1).
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i. e contestuale autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.
- 3. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia dei pareri tecnici istruttori del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 1) il cui originale è depositato agli atti del procedimento.
- 4. DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Fabrizio FRENI

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale